



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)



ORDINANZA N° 54 DEL 04/07/2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Vista la precedente ordinanza n° 53 del 03.07.2017
- Considerato che erroneamente è stata disposta la chiusura di Via E.Noto nel tratto compreso tra via Mazzini e Via Margherita ;
- Vista la richiesta presentata a questo Comando in data 03.07.2017 prot. 484/PM, dal signor Bello Vincenzo, avente per oggetto la temporanea chiusura di Via E.Noto, nel tratto compreso tra incrocio Via Orti, e Via Mazzini, per il giorno 05/07/2017 dalle ore 7:00 alle ore 12:00, per lavori inerenti la sostituzione del canale di gronda e dei discendenti al fabbricato contrassegnato con il civico 30, di cui alla CIL inoltrata a questo Comune in data odierna;
- Considerato che, stante le ridotte dimensioni di Via E.Noto, appare opportuno adottare un provvedimento di limitazione della circolazione al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità per le maestranze impegnate nelle operazioni con movimentazione di mezzi nonché, per i cittadini;
- Considerato altresì, la chiusura avviene in orario a limitato volume di traffico;
- Ritenuto necessario adottare un provvedimento di temporanea limitazione della circolazione stradale nel tratto interessato;
- Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/00);
- Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D. lgs n.285/92;
- Visto il decreto di nomina quale Responsabile di Settore;

ORDINA

Mercoledì 5 luglio 2017, dalle ore 7:00 alle ore 12:00, la chiusura al traffico veicolare di via E. Noto, nel tratto compreso tra: l'intersezione con via Orti e Via Mazzini.

ORDINA ALTRESI'

Che la ditta esecutrice dei lavori, predisponga tutta la segnaletica di chiusura strada e segnalamento cantiere, per la sicurezza di pedoni ed automobilisti.

DISPONE

IL RITIRO DELL'ORDINANZA N°53 PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE INOLTRE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
2. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - d) agli interessati

per quanto di loro competenza

AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
dott. E. Caruso